

**ALLEGATOB alla Dgr n. 1534 del 03 novembre 2015**

pag. 1/4

**MOTIVAZIONI
DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE
DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE****Modifiche di carattere generale (che riguardano più articoli)**

In tutti gli articoli del Piano ove si faceva riferimento all'AATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), si deve ora intendere Consiglio di Bacino (del Servizio Idrico Integrato), ente istituito in sostituzione delle Autorità di Ambito dalla Legge Regionale n. 17 del 17/4/2012.

Art. 33 – Sfiotori di piena delle reti fognarie miste

Comma 4: è necessaria una modifica al fine di introdurre una ragionevole tempistica nell'adeguamento, da parte degli enti gestori della rete fognaria, delle dotazioni degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste. Si tratta di una modifica la cui opportunità era già emersa nella precedente legislatura e che risulta condivisa dagli uffici della Giunta.

Art. 34 Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

- Comma 1: è necessario eliminare il riferimento agli scarichi industriali, al fine di non ingenerare confusione; le parole delle quali si propone l'eliminazione, sono un refuso di una precedente modifica dell'articolo in oggetto.
- Il nuovo comma fa riferimento esclusivamente alle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, prodotte da installazioni o edifici isolati, ubicati in ambiti territoriali singolari, sotto il profilo ambientale, paesaggistico od orografico (per esempio rifugi di alta montagna), dove non è possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a costi sostenibili, inclusi quelli di cui all'art. 21, né provvedere all'allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi sostenibili. In questi casi il concetto di stabilità e continuità del sistema di collettamento di cui al comma 1 lettera w dell'art. 6, non viene meno purché lo scarico sia indirizzato in fognatura, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta, anche mobili, che garantiscano in ogni momento e in ogni punto l'assenza di contatto tra il refluo e l'ambiente esterno, e con scarico finale preceduto da un idoneo sistema di trattamento.

Art. 37 - Acque reflue industriali

Viene esplicitamente regolamentato il caso in cui le acque meteoriche di dilavamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 sono qualitativamente simili alle acque di processo.

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

L'art. 38, comma 2 delle N.T.A. del P.T.A. prevede il divieto da parte dei gestori della rete fognaria di concedere o rinnovare dopo il 31/12/2015 autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in deroga ai valori di concentrazione di cui alla tabella 1, allegato B del P.T.A. nei casi in cui lungo la rete fognaria sono presenti sfioratori di piena.

In considerazione dell'onerosità degli interventi che numerose aziende del territorio regionale sono tenute ad effettuare per provvedere al trattamento delle proprie acque reflue prima del conferimento delle stesse in fognatura, si ritiene opportuno concedere una proroga del termine sopra indicato.

La concessione di un differimento temporale dell'efficacia del divieto previsto dall'art. 38, comma 2 permetterebbe alle aziende del territorio di potersi adeguare, a costo anche di importanti investimenti e con le tempistiche necessarie alle previsioni del Piano e agli stessi gestori di poter programmare ed effettuare gli investimenti utili per adeguare lo stato delle reti alle necessità degli utenti.

Art. 39 Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

- Comma 1: La congiunzione “non” è eliminata per una migliore lettura e chiarezza.

- Comma 3 lettera d): L'integrazione proposta è necessaria per escludere i piazzali di cava o miniera e comunque i piazzali connessi ad attività che comportino movimento di terra, cantieri, lavorazione inerti, laddove è verosimilmente impossibile o eccezionalmente gravoso prevedere la raccolta delle acque di dilavamento, sempre purché il rilascio delle acque di prima pioggia non comporta danneggiamento dei corpi idrici.
- Comma 3 lettera e): Si rendono più precise e dettagliate a livello normativo, anche alla luce di varie osservazioni nel tempo pervenute - e in parte chiarite con le Linee Guida (DGR 80/2011) e con le FAQ - le disposizioni della lettera e) del comma 3.
- Comma 4: Per una migliore e più semplice applicazione della norma, mantenendo comunque i primi due coefficienti di afflusso (0,9 e 0,6), per coefficienti di afflusso inferiori a 0,4 si prevede di non obbligare alla raccolta e al trattamento delle acque di prima pioggia, anche alla luce della considerazione che, in caso di forte permeabilità della pavimentazione, situazione individuata dal coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4, l'acqua tende ad essere drenata rapidamente nel sottosuolo e la frazione "ruscellante" in superficie è generalmente poco significativa; in ogni caso la realizzazione di interventi di captazione, raccolta e trattamento delle acque di dilavamento, o meglio della frazione residua che costituisce le acque di dilavamento, è poco significativa rispetto ai benefici ambientali ottenibili.
- Con la modifica del comma 5, la norma viene semplificata: infatti una volta definite le categorie di cui al comma 1 e del comma 3, per le quali è richiesta la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia, tutte le altre superfici scoperte rimangono libere dall'assoggettamento, senza necessità di ulteriori definizioni, che comportano facilmente errori o omissioni.
- Al comma 6 è introdotta una deroga temporale sia per la predisposizione del piano di adeguamento (30/09/2015), che per la realizzazione degli interventi (31/12/2018).

Art. 40 – Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

Il Piano di tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, nel seguito denominato "Piano approvato", prevede all'art. 40, alcune "azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee". In particolare, nei commi da 1 a 4, vengono distinte due aree del territorio regionale: da un lato 210 Comuni, indicati in Allegato E al Piano approvato, in cui sono state poste particolari e più stringenti limitazioni ai prelievi di acque sotterranee; dall'altro lato, il resto del territorio regionale, ove le limitazioni ai prelievi idrici sono meno restrittive. Tali disposizioni costituiscono un aggiornamento di quelle che erano presenti nel Piano di tutela delle acque adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004, art. 39 ("Prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica"), e basate sulle "Proposte urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle risorse idriche sotterranee", All. C alla DGR n. 4453/2004.

Le "Proposte urgenti e temporanee per la protezione quantitativa delle risorse idriche sotterranee" evidenziavano una consistente diminuzione del livello di falda, nel corso degli anni, in buona parte del territorio regionale, specialmente nell'alta e media pianura. Questa tendenza era stata confermata anche in vista dell'approvazione del Piano di tutela delle acque nel 2009, anche se in tale occasione la formulazione dell'articolo in questione (che è diventato l'art. 40) è stata aggiornata ed ampliata. La conferma di questa tendenza, come detto, ha comportato la necessità di tutelare quantitativamente le falde e ha quindi condotto all'individuazione di 210 Comuni (Allegato E al Piano approvato) all'interno dei quali è stato necessario adottare norme restrittive relativamente ai prelievi idrici da acqua sotterranea, in considerazione del fatto che le acque sotterranee del Veneto, in particolare dell'alta e media pianura veneta, assumono una importanza sociale ed economica notevolissima poiché consentono l'alimentazione di quasi tutti gli acquedotti pubblici e l'uso potabile nelle aree non servite da acquedotti.

Dalle elaborazioni di dati sui livelli di falda negli ultimi anni (si vedano gli Annali Freatimetrici, Relazione n. 07/12, prodotta da ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, Settembre 2012), è stato evidenziato che sembra essersi arrestata la tendenza alla diminuzione dei livelli di falda; tale diminuzione negli ultimi anni si è ridotta e in molti casi annullata (il livello di falda si mostra pressoché costante); in vari casi si è anche verificato il fenomeno opposto, ossia l'aumento del livello della falda; in

altri casi l'andamento temporale è variabile, ma non riconducibile con certezza ad una diminuzione del livello nel lungo periodo.

Venendo a mancare, quindi, i presupposti che hanno portato a un'esigenza di disposizioni restrittive per un numero così elevato di Comuni, si è resa necessaria una revisione della porzione territoriale del Veneto da sottoporre a tutela quantitativa.

Nello stesso tempo, è stata compiuta una ricognizione dei pozzi destinati all'approvvigionamento idropotabile pubblico. I dati sono stati forniti dai Consigli di Bacino o in alcuni casi direttamente dai Gestori del Servizio Idrico Integrato. Tale ricognizione ha portato all'identificazione di 138 Comuni nel cui territorio sono presenti pozzi pubblici per l'approvvigionamento idropotabile. Per gran parte di questi Comuni sono indicate le profondità indicative degli acquiferi da tutelare; ove le profondità non sono indicate, verrà compiuta una valutazione caso per caso, nell'eventualità di una proposta di utilizzo della falda. In questa ricognizione sono compresi anche i pozzi utilizzati in situazioni di emergenza e quelli che, sebbene non chiusi, sono fuori servizio e/o per i quali negli ultimi anni la portata emunta è stata pari a zero: tali pozzi infatti possono comunque essere utilizzati in alcune occasioni e quindi la qualità delle acque emunte deve essere in ogni caso salvaguardata.

Tali Comuni, suddivisi in due tabelle, andranno a costituire i nuovi Allegati E1 ed E2 alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque.

Sono proprio questi i Comuni, con le relative profondità di falda, per i quali vengono posti vincoli alle derivazioni idriche.

Vengono inoltre fatte alcune modifiche e alcune puntualizzazioni relative ai vincoli da rispettare nelle falde protette.

Per i motivi sopraesposti, buona parte dell'articolo 40 è stata riscritta, e per comodità di lettura viene riportato integralmente l'articolo nella nuova versione proposta.

Art. 44 – Deroghe al deflusso minimo vitale

E' di prioritaria importanza garantire la permanenza nel corso d'acqua, interessato dalla derivazione, del deflusso minimo vitale (DMV) stabilito, anche mediante la valutazione di tutti gli aspetti connessi al suo corretto rilascio nel tempo.

Nessuna norma disciplina la modifica temporanea delle modalità di rilascio del DMV qualora sussistano motivate esigenze di interventi alle opere di derivazione esistenti, ai fini di garantire il corretto rilascio del DMV medesimo, non realizzabili senza ricorrere a tale modifica del rilascio, ad esempio nei casi di manutenzioni ordinarie e straordinarie, a seguito delle indicazioni derivanti dall'applicazione del piano di monitoraggio e controllo dell'impianto, ma anche per sopravvenute disposizioni normative.

Si è scelta la procedura cautelativa già prevista dall'art. 44 nel caso di deroghe (per limitati e definiti periodi di tempo): ordinanza del Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate.

Resta fermo il divieto di pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico interessato.

ALLEGATO E

L'Allegato E "Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi" del PTA vigente è sostituito dagli allegati E1 ed E2, che presentano due elenchi di Comuni con le relative profondità da tutelare, uno per i Comuni posti in zone non vulnerabili da nitrati (E1) e uno per quelli posti in zone vulnerabili da nitrati (E2).

ALLEGATO F (riferito all'art. 39)

L'integrazione proposta al punto 2 dell'allegato F è necessaria per meglio dettagliare a quali attività si fa riferimento: impianti di produzione e trasformazione di metalli, come elencati nel citato punto 2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che la norma trova applicazione indipendentemente dalla categoria, capacità di lavorazione o di produzione. Con la puntualizzazione si evitano, per esempio, dubbi di applicazione alle carpenterie metalliche, alle lavorazioni che comportano la sola piegatura a freddo di lamiere etc...

Viene inoltre precisato il punto 6 relativo alle attività connesse al trattamento dei rifiuti: i depositi e stoccaggi di rifiuti sono comunque compresi nelle casistiche del comma 1 dell'art. 39, e in ogni caso al comma 4 dell'art. 39 viene prevista, ove ci sia dilavamento di sostanze pericolose, la necessità di un'opportuna pavimentazione al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose, nonché di trattamento e autorizzazione.